

Bologna, 3 Febbraio 2026

A tutti gli Enti

Loro Sedi

CIRCOLARE 3A/2026**OGGETTO: Operazioni di permuta di servizi e di servizi contro beni – Nuovo metodo di calcolo della base imponibile IVA, art. 36-bis DL 75/2023 ed esempi applicativi per le società sportive dilettantistiche**

La presente circolare fornisce chiarimenti in ordine al trattamento IVA delle operazioni di permuta di servizi e di permuta di servizi contro beni poste in essere da società sportive dilettantistiche (ASD/SSD), alla luce della disciplina vigente sulla determinazione della base imponibile e del regime di esenzione introdotto dall'art. 36-bis del DL 22 giugno 2023, n. 75, applicabile ai servizi sportivi a decorrere dal 1° gennaio 2026.

Ai fini dell'applicazione Iva, le prestazioni rese verso un **corrispettivo anche non monetario** sono operazioni a titolo oneroso. In tal modo la permuta è qualificata come plurime operazioni autonome dove **ciascun soggetto effettua una propria cessione o prestazione a favore dell'altro, da valutare separatamente quanto a imponibilità Iva, aliquota ed esenzioni**.

Quanto alla **base imponibile**, l'art. 13 DPR del DPR n. 633/1972, modificato con la **Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025, commi 138-139)**, nella formulazione applicabile dal 1° gennaio 2026, supera il criterio del valore normale dei beni o prestazioni oggetto di permuta e stabilisce che la base imponibile è determinata **in funzione dei costi sostenuti** dal cedente o prestatore per la produzione del bene o per l'esecuzione del servizio.

In concreto, per la SSD, le permute di servizi (ad esempio organizzazione eventi contro servizi di comunicazione) o di servizi contro beni (sponsorizzazioni contro materiale tecnico) sono rilevanti ai fini IVA, salvo la verifica sui concreti ulteriori servizi o beni offerti in permuta e quindi l'eventuale applicazione di regimi di esenzione IVA.

In pratica, nell'ipotesi in cui la prestazione resa dalla SSD **non** sia “strettamente connessa con la pratica sportiva” (come avviene tipicamente per le **sponsorizzazioni e le attività pubblicitarie**) la prestazione è **imponibile IVA** secondo l'aliquota propria, fermo il criterio dei costi per la base imponibile nelle permute.

Diversamente, quando trova applicazione l'art. 36-bis D.L. 75/2023, che prevede l'**esenzione IVA per le prestazioni di servizi strettamente connesse con la pratica dello sport o dell'educazione fisica** rese da enti senza fine di lucro e da società sportive dilettantistiche nei confronti di **persone che praticano lo sport o l'educazione fisica (quindi soltanto in caso di permuta di servizi verso persone fisiche)**, tale esenzione incide sull'imposta dovuta (IVA non applicata perché esente), ma **non modifica il criterio di determinazione della base imponibile** nelle operazioni permutative, che resta ancorato ai **costi sostenuti**. In altri termini, anche quando la prestazione resa dalla SSD rientra nell'esenzione ex art. 36-bis e quindi a favore di persone fisiche che praticano sport o educazione fisica, la base imponibile va comunque determinata sui costi e indicata in fattura, con l'annotazione dell'esenzione iva. Si pensi all'esempio di un tesserato che ceda un bene o un proprio servizio a fronte della disponibilità del sodalizio sportivo ad offrirgli attività sportiva, formazione o didattica.

In conclusione, la corretta individuazione dell'imponibile Iva in caso di permuta di beni o servizi, richiede un'adeguata **tracciabilità dei costi** imputabili alla **prestazione resa**, una coerente **fatturazione** ai sensi dell'art. 21 DPR 633/1972 e un'ordinata **rilevazione contabile**, anche al fine di ridurre il rischio di contestazioni in sede di controllo.

Facciamo ora l'esempio tipico della sponsorizzazione

Una **SSD a r.l.** fornisce a un'impresa commerciale servizi di **sponsorizzazione** (logo su divise e impianto, citazioni sui canali ufficiali, utilizzo immagine squadra) **in permuta** con **beni** (abbigliamento tecnico e attrezzature).

La sponsorizzazione non rientra nella disciplina dell'art. 36-bis (non è servizio sportivo "strettamente connesso" alla pratica sportiva verso persone fisiche praticanti), quindi è **imponibile IVA**.

Costi sostenuti dalla SSD per la sponsorizzazione (periodo contrattuale)

Costi grafica e produzione contenuti	€ 2.500
Costi personale dedicato (quota imputabile)	€ 4.000
Spese comunicazione e gestione canali	€ 1.200
Quota costi generali imputabili	€ 800

Totale costi imputabili (base imponibile art. 13 DPR 633/1972): € 8.500

Determinazione IVA (SSD → Sponsor)

Base imponibile	€ 8.500
Aliquota: 22%	€ 1.870
Totale fattura Descrizione: "Prestazione di sponsorizzazione in permuta – periodo ..."	€ 10.370

Lato fornitore beni (Sponsor → SSD)

Il fornitore emette **propria fattura** per la **cessione dei beni** determinando la base imponibile **sui propri costi** di produzione/acquisto dei beni ceduti (criterio dei costi).

Esempio:

Costi beni ceduti	€ 8.000
IVA 22%	€ 1.760
Totale fattura	€ 9.760

Si vuole evidenziare che le due fatture non devono necessariamente coincidere negli importi, perché ciascuna base imponibile è autonoma e fondata sui costi del rispettivo prestatore/cedente.

A disposizione per ogni eventuale chiarimento, porgiamo cordiali saluti

Avv. Biagio Giancola
Managing Partner

